

DECISIONI

DECISIONE 2010/126/PESC DEL CONSIGLIO

del 1° marzo 2010

che modifica la posizione comune 2009/138/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Somalia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 dicembre 2002 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2002/960/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Somalia ⁽¹⁾, in seguito alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 733 (1992), 1356 (2001) e 1425 (2002), concernenti un embargo sulle armi nei confronti della Somalia.
- (2) Il 16 febbraio 2009 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2009/138/PESC ⁽²⁾ che attua la risoluzione UNSCR 1844 (2008) che ha introdotto ulteriori misure restrittive nei confronti di coloro che cercano di impedire o bloccare un processo politico pacifico, o coloro che minacciano le autorità federali transitorie della Somalia o la missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM) con la forza, o prendono iniziative che compromettono la stabilità in Somalia o nella regione.
- (3) Il 23 dicembre 2009 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione UNSCR 1907 (2009) con la quale esorta tutti gli Stati a ispezionare nel proprio territorio, inclusi porti e aeroporti, in accordo con le proprie autorità e con la propria legislazione e nel rispetto del diritto internazionale, tutti i carichi diretti in Somalia o provenienti da tale paese, se lo Stato interessato ha fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispone, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi del paragrafo 5 della risoluzione UNSCR 733 (1992) ed elaborata e modificata da risoluzioni successive.
- (4) È opportuno modificare di conseguenza la posizione comune 2009/138/PESC.
- (5) È necessario un ulteriore intervento dell'Unione per attuare alcune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione comune 2009/138/PESC è così modificata:

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 3 bis

1. Gli Stati membri ispezionano nel proprio territorio, inclusi porti e aeroporti, in accordo con le proprie autorità e con la propria legislazione e nel rispetto del diritto internazionale, tutti i carichi diretti in Somalia o provenienti da tale paese, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi dell'articolo 3.

2. Aeromobili e navi che trasportano carichi diretti in Somalia o provenienti da tale paese hanno l'obbligo di fornire, prima dell'arrivo o della partenza, informazioni aggiuntive su tutti i beni importati in uno Stato membro o esportate.

3. Gli Stati membri, informati della scoperta, sequestrano e smaltiscono (distruggendoli o rendendoli inutilizzabili) i prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi dell'articolo 3.»

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

*Articolo 3*La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 1° marzo 2010.

*Per il Consiglio**Il presidente*

D. LÓPEZ GARRIDO

⁽¹⁾ GU L 334 dell'11.12.2002, pag. 1.⁽²⁾ GU L 46 del 17.2.2009, pag. 73.